

NEWS DEL GIORNO

Assegno temporaneo per figli minori: approvato il D.L.

di **Redazione**

Il Consiglio dei Ministri, nella [seduta n. 22 del 4 giugno 2021](#), ha approvato un D.L. che introduce misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.

Nelle more dell'attuazione della Legge delega relativa all'assegno unico familiare, il D.L. introduce misure immediatamente efficaci, di durata temporanea, volte a sostenere la genitorialità. Al contempo, si potenziano i vigenti assegni per il nucleo familiare.

Il testo, tra l'altro, introduce, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, un assegno temporaneo ("assegno ponte") destinato alle famiglie con figli minori che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare. L'"assegno ponte" spetta ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare già in vigore; questi ultimi, invece, continueranno ad essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati.

Per accedere all'assegno "ponte", il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un Isee inferiore a 50.000 euro annui. Inoltre, il richiedente deve rispettare uno dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'UE, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
- essere cittadino di uno Stato non appartenente all'UE, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
- essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

L'assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall'Isee; in particolare, gli importi risultano decrescenti al crescere del livello dell'Isee. Se nel nucleo sono presenti più di 2 figli, l'importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30% e per ciascun figlio minore con disabilità, inoltre, gli importi sono maggiorati di 50 euro. Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.

Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. L'“assegno ponte” è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni.

A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili dell'assegno per il nucleo familiare già in vigore sono maggiorati di 37,50 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a 2 figli, e di 55 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno 3 figli.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Seminario di specializzazione

NUOVO ASSEGNO UNICO FAMILIARE: L'IMPATTO NELL'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)